



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO  
[www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it)

---

**REGOLAMENTO RECANTE LA “DISCIPLINA PER LA  
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE  
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL  
DLGS. N. 50/2016”**

## INDICE

Premessa .....	pag.	3
Art. 1 – Oggetto e finalità .....	pag.	5
Art. 2 – Soggetti interessati .....	pag.	5
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi .....	pag.	5
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta .....	pag.	6
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti .....	pag.	6
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego .....	pag.	7
Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione .....	pag.	8
Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati .....	pag.	8
Art. 9 – Costituzione del fondo .....	pag.	8
Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo .....	pag.	10
Art. 11 – Erogazione delle somme .....	pag.	10
Art. 12 – Coefficienti di riduzione .....	pag.	11
Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo .....	pag.	11
Art. 14 – Applicazione .....	pag.	12
Art. 15 – Entrata in vigore .....	pag.	12
Tabella 1 – Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori .....	pag.	13
Tabella 2 – Ripartizione del Fondo per la realizzazione di servizi / forniture .....	pag.	14



## Premessa

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia della L. n. 109/1994 (c.d. "Legge Merloni"), riprende il concetto dell'espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all'interno delle pubbliche amministrazioni all'art. 24, comma 1, laddove prevede che *"Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ..."*.

A fronte dell'espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l'art. 18 della L. n. 109, ha previsto l'incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l'art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i: recita testualmente la lettera rr) della legge delega n. 11/2016 *"al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2% ...per le attività tecniche ..."*.

Oggi, il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

**Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.**

Proprio per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, nell'ambito del GdL "Contratti pubblici" è stato elaborato da uno specifico tavolo tecnico ("GdL incentivi ex art.113 del dlgs 50/2016"), coordinato dalla Regione Umbria, condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, lo schema di regolamento in argomento, che individua i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche.

I lavori del tavolo tecnico hanno tenuto conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017. Il Collegio è intervenuto sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 - dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale *"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, l. 208/2015."*

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.



**Articolo 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

**Articolo 2**  
**(Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, commesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

**Articolo 3**  
**(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;

- b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;
  - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g) direzione dell'esecuzione del contratto;
  - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 4** **(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini della successiva individuazione delle figure coinvolte da parte del Direttore della UOC competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

#### **Articolo 5** **(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### **Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.  
La UOC Gestione delle Risorse Umane provvederà a monitorare il raggiungimento del predetto limite economico non superabile (50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo) a favore di ciascun dipendente incaricato delle prestazioni professionali definite nel presente regolamento, comunicando ai Direttori delle UU.OO.CC. coinvolte, ad inizio anno e successivamente con cadenza trimestrale, l'importo massimo annuo attribuibile e le quote già corrisposte.  
Il raggiungimento del limite economico indicato al punto precedente, non preclude l'affidamento di ulteriori incarichi.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la UOC Gestione delle Risorse Umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

### **Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Direttori delle UU.OO.CC. coinvolte nei procedimenti di cui al presente Regolamento comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare. L'acquisizione dei predetti mezzi / beni / strumentazioni trova capienza economica nel fondo costituito di cui al successivo art. 9, comma 3, lett. b).

### **Articolo 8 (Approvazione e proprietà degli elaborati)**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

### **Articolo 9 (Costituzione del fondo)**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
a) fino a euro 500.000,00	2%
b) oltre euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00	1,8%
c) oltre euro 1.000.000,01 e fino a euro 3.000.000,00	1,5%
d) oltre euro 3.000.000,01 e fino a euro 5.000.000,00	1,3%
e) oltre euro 5.000.000,01 e fino a euro 10.000.000,00	1,0%
f) oltre euro 10.000.000,01 e fino a euro 25.000.000,00	0,5%
g) oltre euro 25.000.000	0,3%

**TABELLA B) – SERVIZI / FORNITURE**

Classi di importo dei servizi/forniture	Percentuale da applicare
a) da € 40.000 fino a € 215.000 (soglia comunitaria)*	2%
b) da € 215.001 fino a € 500.000	1,8%
c) da € 500.001 fino a € 1.000.000	1,5%

d) da €.1000.001 fino a €2.500.000	1,3%
e) da €2.500.001 fino a €5.000.000	1,0%
f) oltre 5000.000	0,5%

\*l'importo della soglia comunitaria è subordinato agli aggiornamenti definiti con Regolamento della Commissione Europea.

- Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

#### Articolo 10 (Criteri di ripartizione del fondo)

- Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
- Ai fini dell'indicazione della ripartizione delle risorse, si riportano in allegato le tabelle 1 e 2 dove sono elencate le funzioni specifiche svolte dal personale di cui all'art. 2, comma 3, rispettivamente per la "realizzazione di opere e lavori" e per "l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni", con ipotesi di ripartizione espressa dai Servizi competenti.
- Si precisa che nei casi di acquisizione di servizi e forniture mediante adesione alle procedure attivate dalle Centrali di Committenza ( CONSIP SPA e SORESA SPA), l'aliquota relativa di cui alle tabelle allegate è ridotta del 50%.**  
*Le funzioni tecniche svolte mediante affidamento diretto (anche in casi di somma urgenza) non sono incentivabili, per cui le procedure non competitive, sia per lavori che per servizi e forniture, sono sottratte all'incentivazione";*

#### Articolo 11 (Erogazione delle somme)

- Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte dei Direttori delle UU.OO.CC. competenti della realizzazione del lavoro o dell'acquisizione di servizi / forniture e dell'espletamento delle singole attività svolte dai dipendenti incaricati.
- L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto

previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che le penalità così come sopra stabilite andranno comminate alla figura responsabile del ritardo, in relazione alla specifica fase di attività nella quale lo stesso si verifica.

L'incentivo non subirà alcuna decurtazione qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, dovuti a causa di forza maggiore non imputabili alle figure responsabili della gestione delle attività relative ai servizi e alle forniture.

In ogni caso, l'applicazione delle penali, se dovute, andrà effettuata con provvedimento motivato del Direttore dell'UOC di riferimento.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore dell'UOC competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

#### **Articolo 12 (Coefficienti di riduzione)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

#### **Articolo 13 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Il Direttore dell'UOC competente per l'esecuzione di lavori/servizi/forniture rientranti nel presente Regolamento, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del Responsabile del Procedimento e sulla scorta dei criteri di ripartizione di cui all'art. 10, comma 2 - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Procedimento propone al Direttore

dell'UOC di competenza per la realizzazione del lavoro o per l'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

**A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:**

- il Direttore dell'UOC di competenza dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore dell'UOC di competenza assume la determinazione di liquidazione.

**B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:**

- il Responsabile Unico del Procedimento documenta al Direttore dell'UOC di competenza lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore dell'UOC di competenza valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Direttore dell'UOC di competenza assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

**C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:**

- il Responsabile Unico del Procedimento documenta al Direttore dell'UOC di competenza l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore dell'UOC di competenza valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Direttore dell'UOC di competenza assume la determinazione di liquidazione.

3. Il Direttore dell'UOC di competenza trasmette la determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi al Direttore dell'UOC Gestione delle Risorse Umane con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

**Articolo 14  
(Applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Per come riportato dall'ANAC nel proprio "atto di segnalazione n. 1 del 09/03/2021" all'art. 4, comma 3, è segnalata *"l'opportunità di un intervento legislativo volto a fornire indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici circa l'ambito oggettivo degli emanandi regolamenti, in relazione alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi"*.

**Articolo 15  
(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.



(TABELLA I):

*Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori*

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica 15%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 70%	Totale 100%
Responsabile della programmazione					
Responsabile del procedimento		6%	5%	12	23%
Verificatore progettazione		5%			5%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				35%	35%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici ***		2%		10%	12%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***		2%	10%	3%	15%

\* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: **Direttore dei Lavori 25; Direttore operativo 6; Ispettore di cantiere 4.**

\*\* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

\*\*\* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.



(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni:

Prestazione	Percentuale
1) <b>Responsabile Programmazione</b> della Spesa per Investimenti.	-
2) Per forniture e servizi: <b>Responsabile unico del procedimento- RUP</b> (per i compiti di cui all'art.31 Dlgs.50/2016; art.6 L.241/90; Linee Guida ANAC n.3, art.8, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell' 11 ottobre 2017)	26%
3) <b>Staff al RUP</b> (fase codifica prodotto emissione ordinativi di fornitura e gestione informatica, fase acquisizione regolarità del servizio e liquidazione dei corrispettivi contratto)	17%
4) <b>Predisposizione e Controllo</b> delle procedure di <b>Gara/Istruttore</b>	23%
5) <b>Direttore</b> dell'esecuzione del contratto- <b>DEC</b>	17%
6) <b>Staff al DEC</b>	5%
7) <b>Responsabile verifica di conformità</b>	5%
8) <b>Coordinatore</b> della sicurezza in fase di esecuzione	7%
<b>Totale servizi / forniture</b>	<b>100%</b>

A

